

Direzione contenuti audiovisivi

DETERMINA N. 359/20/DDA

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 8-BIS, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
DDA/3042 – <http://genteflow.uno>**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTI, in particolare, gli articoli 14, 15 e 16 del *Decreto*, i quali dispongono che l'Autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

Direzione contenuti audiovisivi

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*” (di seguito, “*Legge europea 2017*”) e, in particolare, l'art. 2, rubricato “*Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018 e dalla delibera n. 295/20/CONS, del 7 luglio 2020, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI, in particolare, gli artt. 8, commi 2 e 4, e 8-bis, comma 3, del *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza **DDA/3042**, pervenuta in data 9 novembre (prot. n. DDA/ 0002747), è stata comunicata da SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, ai sensi dell'art 8-bis, comma 1, del *Regolamento*, la reiterazione della violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, già accertata dall'Autorità con delibera n. 182/20/CONS. La reiterazione consiste nella modifica del nome a dominio del sito <http://genteflowmp3s.com>, inibito con la citata delibera, nel nuovo <http://genteflow.uno>;

L'istante, ha rappresentato, inoltre, che: “Si rappresenta che il sito oggetto della presente istanza risulta essere un alias dell'istanza Siae presentata con DDA 2633 . La similarità del nome a dominio ,del sito oggetto delle precedenti istanze, le caratteristiche grafiche e la struttura del sito stesso. Si evidenzia inoltre il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore tramite tale sito”;

2. Dalle verifiche condotte risulta che il sito *internet* di cui alla delibera n. 182/20/CONS ha effettivamente modificato il proprio nome a dominio, così reiterando la violazione già accertata dall'Autorità;
3. Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:
 - il nome a dominio del sito *internet* risulta verosimilmente registrato dalla società NameCheap, Inc., contattabile alla e-mail abuse@namecheap.com, con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, AZ 85034, Stati Uniti, per

Direzione contenuti audiovisivi

conto di WhoisGuard Inc., società con sede a Panama, specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento di dati dell'utente, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica support@mail.whoisguard.com;

- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società società OVH Groupe SAS, con sede in 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@ovh.net, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Mazowieckie, Varsavia, Polonia;
4. L'articolo 8-bis, comma 3, del *Regolamento*, dispone che qualora la direzione verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, provvede con proprio provvedimento all'aggiornamento dell'elenco in formato .txt di cui al medesimo comma;
 5. Il provvedimento è adottato entro **tre giorni** dalla ricezione dell'istanza. I destinatari del presente provvedimento possono proporre reclamo inviandolo all'Ufficio diritti digitali della scrivente direzione, all'attenzione del dott. Giovanni Gangemi, funzionario responsabile del procedimento, tramite PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/3042**", entro il termine di **cinque giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 4, del *Regolamento*;
 6. La presentazione del reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. Qualora venga presentato reclamo, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a presentare reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza della reiterazione della violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto dell'ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://genteflowmp3s.com> di cui alla delibera n. 182/20/CONS;

CONSIDERATO che l'ottemperanza a un ordine dell'Autorità, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, si considera avvenuta con la misura della disabilitazione dell'accesso anche a tutti i successivi siti *alias* che, attraverso la modifica del nome a dominio, mettano a disposizione del pubblico opere digitali tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, senza autorizzazione dei titolari dei diritti, nel termine di due giorni, già indicato nel provvedimento originario di cui alla delibera n. 182/20/CONS, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f) del *Regolamento*;

CONSIDERATO che le misure di disabilitazione dell'accesso al sito devono essere sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti d'autore e connessi;

Direzione contenuti audiovisivi

CONSIDERATO che l'ottemperanza al presente provvedimento si considera avvenuta quando il soggetto destinatario del medesimo abbia posto in essere tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di impedire l'accesso ai contenuti oggetto del presente provvedimento;

DISPONE

l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 8, comma 4, del *Regolamento* con l'inserimento del nome a dominio <http://genteflow.uno> di cui all'allegato B al presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza si considera avvenuta con la disabilitazione del citato nome a dominio e di tutti i siti *internet* indicati nell'elenco in formato *.txt*, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del *Regolamento*, nel termine di **due giorni** dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *f*), del *Regolamento*.

L'inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 182/20/CONS comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del *Regolamento*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito internet;

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore